

# Quanto è il netto di un co.co.co.?

scritto da Carlos Arija Garcia | 21/10/2022



*Non essendo un rapporto di lavoro subordinato ma nemmeno autonomo, a che cosa ha diritto e quanto resta in mano ad un collaboratore coordinato continuativo?*

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa resta uno dei contratti più diffusi soprattutto tra i giovani che ancora non hanno avuto la possibilità di accedere al mercato di lavoro con un'assunzione. Al posto di uno stipendio in busta paga, si riceve un compenso dietro ricevuta fiscale in cui vengono indicati il lordo e le tasse da versare sulla base della prestazione effettuata. Le particolarità di questo rapporto di lavoro, infatti, sono fondamentalmente due: non c'è un «datore di lavoro» ma un «committente» e non c'è (o non ci dovrebbe essere) un fisso mensile ma un compenso variabile. Ma **quanto è il netto di un co.co.co.?** Come viene calcolato e quali sono le imposte da versare?

Dalla descrizione sommaria appena fatta, possiamo concludere che il lavoratore a co.co.co. si colloca a metà strada tra il lavoratore autonomo e quello dipendente. Non deve necessariamente versare l'Iva (come nel caso del primo) e non ha il trattamento contrattuale del secondo (ferie, permessi, orario fisso, ecc.). C'è, però,

diritto al trattamento di disoccupazione che non viene chiamato Naspi ma «Dis-Coll». Vediamo **come viene calcolato il netto di un co.co.co.**

## **In cosa consiste un rapporto di co.co.co.?**

Il rapporto di **co.co.co.**, cioè di **collaborazione coordinata e continuativa**, è una posizione contrattuale con la quale il lavoratore si impegna a svolgere una prestazione a favore di un committente (e non di un «datore di lavoro», come anticipato) in forma continuativa e in coordinamento con quest'ultimo senza, però, alcun **vincolo di subordinazione**.

Si parla, infatti, di rapporto di lavoro parasubordinato, poiché l'interessato non si può definire:

- lavoratore dipendente: non c'è vincolo di subordinazione;
- lavoratore autonomo, inteso come esercizio di arte o professione;
- imprenditore: manca un'organizzazione di mezzi.

Il carattere parasubordinato del co.co.co. si basa sui seguenti concetti:

- **autonomia**: è il collaboratore a stabilire tempi e modalità di lavoro;
- **collaborazione**: ferma restando l'autonomia, l'attività deve essere svolta in funzione delle finalità e delle necessità organizzative del committente;
- **coordinamento**: l'attività si svolge nel rispetto delle modalità stabilite da entrambe le parti. Il committente può fornire delle direttive al lavoratore entro i limiti di autonomia di quest'ultimo, il quale lavora in collegamento funzionale con la struttura organizzativa dell'imprenditore. Il collaboratore può utilizzare locali e attrezzature del committente ma non può essere inserito nell'organigramma dell'azienda;
- **continuità**: non si tratta di una prestazione occasionale ma perdura nel tempo e comporta una prestazione costante;
- **personalità**: il lavoro ha carattere prevalentemente personale e il collaboratore può utilizzare altri mezzi o avvalersi di altre persone per portare a termine la sua attività, a condizione che la sua partecipazione sia prevalente e che non venga meno la sua responsabilità.

# Le caratteristiche del contratto di **co.co.co.**

Il contratto di **collaborazione coordinata e continuativa** può essere stabilito liberamente dalle parti. Anche se non si tratta di un rapporto subordinato, il **co.co.co.** è tenuto alla **riservatezza** e alla **non concorrenza** in virtù dei principi di correttezza e di buona fede alla base di qualsiasi tipo di contratto.

L'avvio del rapporto di collaborazione deve essere comunicato al ministero del Lavoro, ad eccezione dei contratti che, pur essendo astrattamente parasubordinati, non presentano rischi di abuso o di elusione della normativa. Si pensi all'esercizio di una professione intellettuale, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi.

I co.co.co. devono essere registrati sul Libro unico dei lavoratori (Lul) con le stesse modalità previste per i dipendenti, ad eccezione del mantenimento del calendario presenze.

Chi lavora con contratto di collaborazione coordinata e continuativa non ha diritto a **ferie e permessi** retribuiti. Viene, però riconosciuta un'indennità di **malattia** come per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps.

Le eventuali controversie tra collaboratore e committente sono di competenza del giudice del lavoro.

## Quanto prende al netto un co.co.co.?

Non essendoci un orario fisso né un rapporto subordinato, non esiste nemmeno uno **stipendio fisso**: la **retribuzione di un co.co.co.** varia a seconda dell'attività svolta e del settore in cui si opera. Altrimenti, il rapporto avrebbe tutte le caratteristiche del lavoro dipendente.

Pertanto, il **compenso** da riconoscere al co.co.co. viene normalmente stabilito in proporzione alla quantità, qualità e tempo relativi alla prestazione effettivamente svolta. Va detto, comunque, che, in aggiunta al compenso in denaro, il collaboratore può ricevere dei benefit in natura, come auto e cellulare aziendali, alloggio, ecc. o altri valori ed utilità, come azioni o stock options. Da questo punto

di vista, il trattamento è analogo a quello dei dipendenti.

Per quanto riguarda l'aspetto **contributivo**, alla Gestione separata dell'Inps il committente paga 1/3 di quanto dovuto, mentre i restanti 2/3 sono a carico del lavoratore. La **base imponibile** sulla quale calcolare la contribuzione è normalmente costituita da tutte le somme e dai valori a qualunque titolo percepiti dal collaboratore, anche sotto forma di erogazioni liberali. Il contributo è dovuto nel limite del massimale imponibile.

Infine, per quel che concerne la parte fiscale, le **tasse da pagare da un co.co.co.** sono:

- l'Irpef mensile;
- le addizionali Irpef regionale e comunale.

C'è da dire, però, che gli **scaglioni di reddito** per calcolare la tassazione devono essere divisi in base al numero di pagamenti nell'anno. In sostanza, le ritenute vengono fatte sulla base del compenso ricevuto quando viene corrisposto. Pertanto, se ad esempio durante l'anno si viene pagati ogni trimestre, gli scaglioni vanno divisi per quattro trimestri.

Le aliquote Irpef sono le stesse dei lavoratori dipendenti. Quelle entrate in vigore nel 2022 sono:

- fino a 15.000 euro: 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
- oltre 50.000 euro: 43%.

I co.co.co. hanno, comunque, diritto ad eventuali **detrazioni fiscali**, ad esempio sulle spese sanitarie o sui lavori di ristrutturazione in casa, ecc.

In sintesi: per sapere quanto è il netto di un co.co.co. bisogna sottrarre dal compenso lordo pattuito con il committente:

- l'Irpef, applicando l'aliquota in base alla fascia di reddito;
- le addizionali Irpef regionale e comunale;
- i contributi previdenziali.

A ciò vanno aggiunte le detrazioni fiscali a cui si ha diritto.